



Sent. n. 39/2026/M

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9293/M del registro di Segreteria, proposto XXX, rappresentato e difeso, dall'avv. Francesco Visciotto, e presso lo studio di questi, sito in Genova, Via Innocenzo Frugoni 11/6, elettivamente domiciliato (PEC: francesco.visciotto@ordineavvgenova.it), contro l'INPS, per la riliquidazione trattamento pensionistico con inclusione del beneficio previsto dal combinato disposto dei commi 3 e 5, art. 27, D.Lgs. 334/2000.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 9 luglio 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Angela Micele, l'avv. Francesco Visciotto, per il ricorrente; nessuno è presente per l'INPS;

premesso in

FATTO

Con atto di ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 10/12/2025, il sig. XXX, come sopra rappresentato e difeso, adiva questa Corte

dei conti esponendo, tra l'altro:

- che ha prestato servizio nella Polizia di Stato dal 20/04/1982 fino al 30/11/2022, data in cui è cessato dal servizio per limiti di età con la qualifica di commissario;
- che, verificato il mancato computo dei quattro scatti previsti dai commi 3 e 5 dell'art. 27, d.lgs. n. 334/2000 nella quantificazione del proprio trattamento pensionistico, in data 01/08/2025 rivendicava tale beneficio inoltrando istanza-diffida all'Inps, senza ricevere alcun riscontro;

- che, sulla base di quanto chiaramente disposto dalla predetta normativa, il ridetto beneficio spetta, *«...oltre che ai funzionari collocati a riposo con il sistema retributivo pro-quota, anche a quelli destinatari del sistema misto, non lasciando spazio, la lettera della norma, ad alcun margine interpretativo in capo all'Amministrazione. L'unica condizione imposta all'interessato, sufficiente |e necessaria|, ex art. 27, co. 5, ai fini della spettanza del beneficio, infatti, è quella di essere in servizio già dalla data di entrata in vigore del DPR n. 336/1982, com'è il caso del ricorrente»*;

- che *«... l'INPS, utilizzando criteri che non paiono trovare fondamento nella legge, ha applicato al ricorrente [pensionato con sistema misto] il solo beneficio stabilito dall'art. 27, comma 4, vale a dire il coefficiente di trasformazione previsto per il 65° anno di età, poiché, a quanto consti, il beneficio dei QUATTRO scatti, previsto dal comma 3, è rivolto ai soli pensionati con il sistema retributivo, in evidente violazione di legge»*;

- che la prassi di attribuire tale beneficio ai soli funzionari pensionati con il sistema retributivo, scaturente dalla circolare n. 333/H/G552 del 20 aprile 2015 del Ministero Interno (esplicativa della circolare INPS n. 743 del 20 aprile 2014) deve ritenersi illegittima.

Tanto premesso, richiamando alcuni positivi arresti giurisprudenziali, chiedeva che si accertasse e dichiarasse il suo diritto all'attribuzione del beneficio previsto dal combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 27 del D.lgs. n. 334/2000 e, per l'effetto, *«...al ricalcolo della pensione in godimento con il computo dei quattro scatti del 2,5 per cento ciascuno calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento, come previsto dalla disposizione citata»*, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento degli arretrati, oltre a interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

L'INPS, con memoria difensiva depositata il 30/03/2026, evidenziava, tra l'altro;

- che, non risultando provvedimenti da parte dell'Amministrazione di appartenenza di attribuzione del beneficio richiesto, manca il presupposto amministrativo costitutivo del diritto azionato;

- che dalla lettura sistematica dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 334/2000, si evince che solo *«... per i pensionati con il sistema retributivo, trovano applicazione i commi 3 e 5 della disposizione sopra richiamata, e quindi anche il diritto ai quattro scatti del 2,5% sull'ultimo stipendio, mentre per i pensionati con il sistema misto, o solo contributivo, trova applicazione il comma 4 della disposizione, che non prevede l'applicazione dei quattro scatti, bensì il beneficio di trasformazione relativo ai 65 anni di età previsto da tale ultima disposizione»*, attribuito, quest'ultimo, al ricorrente.

Tanto premesso, con la predetta memoria si chiedeva che le domande introduttive del giudizio fossero dichiarate inammissibili o rigettate, con vittoria di spese e di onorari in favore dell'INPS.

Con memoria del 27/06/2026 l'Avv. Visciotta, nel ritenere del tutto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'INPS, essendo stato

«...correttamente chiamato in causa l'unico soggetto possibile, vale a dire il titolare esclusivo del rapporto pensionistico dedotto in giudizio», insisteva nell'accoglimento della domanda, con vittoria di spese, evidenziando, tra l'altro, nel merito, che la tesi dell'INPS che il legislatore abbia inteso limitare il beneficio dei quattro scatti ai soli pensionati in regime retributivo era palesemente infondata, come confermato dai precedenti giurisprudenziali ivi citati e dai lavori preparatori per l'approvazione del DPR n. 334/2000, e in particolare dalla Relazione tecnica e dalla Reazione illustrativa, come nella stessa memoria specificato.

Con nota del 06/07/2026 l'INPS depositava sentenze favorevoli alle tesi difensive dell'Istituto ed insisteva per il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese.

In sede di udienza dibattimentale il difensore di parte ricorrente illustrava ulteriormente le ragioni a sostegno del ricorso, si riportava ai propri scritti difensivi ed insisteva per l'accoglimento della domanda e la condanna dell'INPS alle spese del giudizio.

DIRITTO

Ritenuta, preliminarmente, sussistente la legittimazione passiva dell'INPS in ordine alla pretesa di carattere previdenziale nei suoi confronti dedotta in giudizio, nel merito il ricorso non può essere accolto.

Con l'art. 13 del D.Lgs. n. 334/2000 si è disposto un abbassamento dei limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio del personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, così individuati: 65 anni per i dirigenti generali, 63 anni per i dirigenti superiori, 60 anni per le qualifiche inferiori.

Tali limiti di età, per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, sono stati applicati con criteri di progressività individuati dal primo comma dell'art. 27 del predetto decreto legislativo (che prevede una graduazione dell'anticipazione del collocamento a riposo per il raggiungimento del 65° anno di età a partire dal 2002, fino ad ottenere la prevista anticipazione di 24 mesi per i dirigenti superiori nel 2007, e di 60 mesi per le altre qualifiche, nel 2010).

Al fine di perequare l'effetto, sull'importo della pensione, della minore anzianità contributiva determinata dall'interruzione anticipata della carriera, l'art. 27 del D.Lgs. n. 334/2000 ha previsto:

- che ai funzionari anticipatamente collocati a riposo d'ufficio di cui al comma 1, che hanno raggiunto il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002, sono corrisposti, in aggiunta alla pensione determinata come stabilito dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 503/1992, quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento ed è assicurata, per il periodo intercorrente dalla data del collocamento a riposo e fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi ai pari qualifica in attività di servizio (cfr. comma 3);
- che, nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trova applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età, previsto dalla tabella A allegata alla predetta

legge, fermo restando il beneficio di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (cfr. comma 4).

Orbene, dal predetto articolato normativo si evince che i funzionari indicati al comma 3, in favore dei quali devono essere calcolati i quattro scatti del 2,5%, sono quelli con trattamento pensionistico calcolato con metodo interamente retributivo, e ciò in quanto quelli destinatari di pensione calcolata con metodo (anche parzialmente) contributivo, risultano destinatari del diverso meccanismo correttivo riguardante il coefficiente di trasformazione.

In giurisprudenza si è condivisibilmente evidenziato che, «... *nonostante l'oggettiva difficoltà interpretativa frutto dell'equivoco testo normativo, i benefici previsti ai commi 3 e 4 sono tra loro alternativi e non cumulativi.*

Non vale, infatti, a sostenere la tesi del cumulo (sostenuta da Sez. Giur. Abruzzo, sentenza 22 aprile 2026, n. 108), l'incipit del comma 4 ("Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3"), essendo esso unicamente destinato ad individuare, tramite il rimando contenuto nel comma 3 al comma 1, i "funzionari di cui al comma 1 che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002" (questa, infatti, è la definizione iniziale del comma 3). In sostanza, quando il comma 4 rimanda ai funzionari di cui al comma 3 sembra riferirsi unicamente, pur con una tecnica normativa non eccelsa, semplicemente a quei funzionari che "raggiungono il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002".

Anzi, da un punto di vista letterale, l'individuazione dei soggetti beneficiari del coefficiente di trasformazione previsto dal comma 4 ("Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335") è

chiarissima, individuando tali soggetti non tanto nei funzionari di cui al comma 3 in sé e per sé ma, come da dato letterale, solo in quei funzionari collocati in quiescenza con il metodo contributivo.

Detto in altri termini, il mero richiamo ai “funzionari di cui al comma 3” non appare sufficiente a ritenere che tali siano quelli beneficiari dei quattro scatti e ciò considerato che l’individuazione dei funzionari, in entrambi i commi, è espressamente caratterizzata dalla tipologia di trattamento pensionistico cui sono destinatari.

D'altra parte, se si considera che i regimi agevolativi o premiali hanno chiaramente carattere eccezionale e che la loro interpretazione non può che essere strettamente letterale, occorre rilevare che in alcun modo il legislatore ha espressamente previsto l'applicabilità, ai soggetti collocati in quiescenza con il sistema contributivo (comma 4), dei benefici previsti al comma 3 per i soggetti collocati con il sistema retributivo: manca, all'interno del comma 4, un'essenziale locuzione avverbiale (“inoltre”, “in aggiunta”, “anche”), in difetto della quale il cumulo dei diversi sistemi premiali appare inammissibile interpretazione estensiva» (cfr. C.d.c., Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 66/2026).

Lo stesso sistema, di alternativa individuazione del meccanismo correttivo, sopra indicato, deve essere applicato anche agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale di pubblica sicurezza, già in servizio alla data di entrata in vigore del DPR n. 336 del 24 aprile 1982, non ricompresi nella previsione di cui al comma 1 (riguardante, come sopra si è visto, funzionari con anticipazione graduata del pensionamento) e collocati a riposo con i nuovi limiti di età di cui all'articolo 13. Sulla base di quanto disposto dal quinto comma dell'art. 27 del D.Lgs. n.

334/2000, infatti, agli stessi sono applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo, e ciò, ovviamente, in relazione alla sussistenza dei relativi presupposti applicativi, come sopra specificati, ovvero: pensione liquidata con sistema interamente retributivo, per il comma 3, e pensione liquidata con sistema contributivo o misto, per il comma 4; il dato normativo, infatti, *«...non può essere inteso come testualmente riferito all'applicazione di entrambe le misure, quanto invece alle discipline (alternative) contemplate nei commi 3 e 4 e alla loro applicazione differenziata sulla base dei rispettivi presupposti (in tal senso, Corte dei conti, Sezione Emilia Romagna n.69/2026)»* (cfr.: C.d.c., Sez. Giur. Veneto, sent. n. 127/2026; cfr. anche C.d.c., Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 69/2026, che ha confermato: *«L'argomentazione per cui il riconoscimento del beneficio deriverebbe dalla circostanza che l'art. 27 al comma 5, nel chiarire i commi applicabili, riporta la particella congiuntiva "e" non quella avversativa "o", non sembra implicare che tutti i soggetti in argomento (tra i quali ci sono anche ex dipendenti le cui pensioni sono liquidate con il sistema retributivo) possono beneficiare di entrambi i meccanismi. La lettera di quest'ultima previsione è infatti anche compatibile con la lettura secondo la quale si applicano "le disposizioni di cui ai commi 3 e 4" ai soggetti individuati nel senso che, più in particolare, quella di cui al comma 3 trova applicazione nei confronti dei pensionati in regime retributivo e quella di cui al comma 4 ai pensionati in regime misto o contributivo»*).

Deve, pertanto, ritenersi che il legislatore abbia *«...consapevolmente usato la nozione di disposizioni, da intendersi quale rinvio sia al presupposto applicativo (trattamento pensionistico retributivo, contributivo o misto) sia ai benefici conseguenti (quattro scatti e riliquidazione del trattamento nel caso del terzo*

comma; coefficiente di trasformazione e beneficio di cui all'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 nel caso del quarto comma)» (cfr. C.d.c., Sez. Giur. Bolzano, sent. n. 35/2026, che ha rigettato la domanda di soggetto posto in quiescenza con il sistema misto, non ritenendo applicabile il «...beneficio (c.d. quattro scatti) enunciato da una disposizione (terzo comma) che lega la corresponsione del predetto beneficio al ricorrere di un preciso presupposto (pensione determinata come stabilito dall'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992), non posseduto dal ricorrente»).

Per le suindicate ragioni, pertanto, deve ritenersi che il ricorrente, pensionato con il sistema misto, non abbia diritto all'applicazione del beneficio previsto dall'art. 27, comma 3, del D.Lgs. n. 334/2000 (c.d. quattro scatti) e, conseguentemente, il ricorso non può essere accolto.

Tenuto conto della complessiva evoluzione della vicenda contenziosa e dell'esistenza di contrastanti precedenti giurisprudenziali si dispone, comunque, l'integrale compensazione delle spese.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 9 luglio 2026.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma

3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Rocco LOTITO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 9 luglio 2026

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE